



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite E-MAIL / FAX
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Prot. n. D.G. ABAP/34.19.04/177...../2017
Fasc. 366

DEL 03.01.2017

OGGETTO: VAS – Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Nazionale degli Aeroporti. (ID_3201)
Fase di consultazione preliminare (Scoping).
Autorità Proponente: ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile)
Osservazioni del MiBACT

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio
Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio
Ufficio di Segreteria della Commissione
Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale – VIA e VAS
(ctva@pec.minambiente.it)

All'ENAC
Direzione Generale
Infrastrutture Aeroporti e
Spazio Aereo
protocollo@pec.enac.gov.it

e, p. c. Servizio II Scavi e Tutela del Patrimonio archeologico
NDG
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Con riferimento all'oggetto, si prende atto che l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), in qualità di Autorità proponente, con nota prot. n. 13882 del 10/02/2016, ha dato formale avvio alla fase di consultazione preliminare (Scoping), ai fini della **procedura di VAS del Piano Nazionale degli Aeroporti**, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

La relativa documentazione tecnica (Rapporto preliminare-documento di Scoping) è scaricabile dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (link: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1584>).

La fase preliminare della procedura di VAS è finalizzata a verificare, sin dalle prime fasi dell'attività di elaborazione del Piano, gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano stesso ed a stabilire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale che accompagnerà la proposta di Piano.

AB 08



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22 - 00186 Roma

Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Pertanto, in questa fase, per quanto attiene alle competenze del MIBACT, dovrà essere focalizzata l'attenzione sulle implicazioni che la definizione degli obiettivi che saranno indicati nel Rapporto Ambientale potrà generare sui beni paesaggistici e culturali coinvolti, attraverso la verifica di ciò che è proposto nel Rapporto Preliminare: i criteri di approccio alla VAS, gli indicatori presi in considerazione, le fonti di reperimento dei dati, il quadro normativo preso a riferimento, le politiche ambientali di riferimento, la metodologia adottata dal proponente per l'analisi dei contesti territoriali e dei fattori di rischio naturale e antropico, la metodologia adottata per la necessaria verifica di coerenza con altri piani e programmi eventualmente interferenti con il Piano proposto, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica.

La Direzione Generale Archeologia e gli Uffici territoriali MIBACT hanno espresso al riguardo osservazioni e suggerimenti riportate di seguito, sui contenuti che il Rapporto Ambientale del Piano dovrà comprendere, affinché siano tutelati, salvaguardati e valorizzati i beni suddetti e siano presi in considerazione alcuni parametri fondamentali, ai fini dell'attività di tutela, quali ad esempio i vincoli esistenti ed in itinere, le aree naturali protette e i siti UNESCO potenzialmente coinvolti, nonché le disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti o anche in fase di redazione e di previsione e i piani di gestione dei siti UNESCO.

I contributi del Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, Segretariati Regionali e Soprintendenze di settore, sono sottoelencati:

- Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo, con nota prot. n. 2226 del 15/04/2016
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, con nota prot. n. 1757 del 01/04/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Calabria, con nota prot. n. 9293 del 24/05/2016;
- Soprintendenza Pompei, con nota prot. n. 5164 del 30/03/2016;
- Soprintendenza Archeologia della Campania, con nota prot. n. 6181 del 08/04/2016;
- Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna, con note prot. n. 4050 del 15/04/2016 e prot. n. 4166 del 19/04/2016;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota prot. n. 2567 del 12/04/2016;
- Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna, con nota prot. n. 4036 del 13/04/2016;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Ferrara, con note prot. n. 13799 del 04/09/2016 e prot. n. 6319 del 01/04/2016;
- Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 3187 del 08/04/2016;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con nota prot. n. 12677 del 12/05/2016;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, con nota prot. n. 8430 del 08/04/2016;
- Segretariato Regionale per la Lombardia, con nota prot. n. 3408 del 04/05/2016;
- Soprintendenza Archeologia della Lombardia, con nota prot. n. 4565 del 18/04/2016;
- Soprintendenza Archeologia delle Marche, con nota prot. n. 2631 del 12/04/2016;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, con nota prot. n. 5821 del 15/04/2016;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Cuneo, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 8257 del 15/04/2016;
- Soprintendenza Archeologia del Piemonte, con nota prot. n. 3248 del 20/04/2016;



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota prot. n. 5184 del 06/04/2016;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 5596 del 15/04/2016;
- Soprintendenza Archeologia della Sardegna, con nota prot. n. 7935 del 19/04/2016;
- Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina, con note prot. n. 2793 del 18/04/2016;
- Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con nota prot. n. 2298 del 18/04/2016;
- Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, con nota prot. n. 4047 del 26/04/2016;
- Soprintendenza Archeologia della Toscana, con nota prot. n. 7292 del 16/05/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, con nota prot. n. 4048 del 14/04/2016;
- Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 241934 del 09/05/2016;
- Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 1287 del 12/02/2016;
- Soprintendenza Archeologia della Toscana, con nota prot. n. 7292 del 16/05/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, con nota prot. n. 4048 del 14/04/2016;
- Soprintendenza Archeologia dell'Umbria, con nota prot. n. 2540 del 18/04/2016;
- Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 1287 del 12/02/2016;
- Soprintendenza Archeologia del Veneto, con nota prot. n. 4668 del 18/04/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna, con nota prot. n. 5540 del 29/04/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. n. 7805 del 07/04/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. n. 8334 del 14/04/2016;
- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico, con nota prot. n. 18512 del 21/11/2016;

OSSERVAZIONI E CONDIZIONI PER AMBITI REGIONALI E PROVINCIALI

Si riportano, di seguito, le osservazioni inerenti alle esigenze di tutela del patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), inviate dagli uffici periferici del MiBACT, Segretariati regionali e Soprintendenze di settore, elencate per ambiti regionali:

REGIONE ABRUZZO

La **Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2226 del 15/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< In risposta alla comunicazione di codesta Direzione generale, accertato che per la Regione Abruzzo gli Aeroporti segnalati sono quelli di Aquila Preturo e quello di Pescaia, si ricorda che a seguito della nuova ristrutturazione il Comune di L'Aquila e quelli del c.d. cratere fanno parte della Soprintendenza Unica specificatamente costituita, cui pertanto spetta l'emissione dei pareri previsti.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22 - 00186 Roma

Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Per quanto concerne l'aeroporto di Pescara, considerato d'interesse nazionale, la previsione d'interventi quali la realizzazione e l'ampliamento di piste e terminali comporterà l'occupazione di nuove aree con conseguente pericolo di interferenze con reperti e o strutture archeologiche, pertanto lo scrivente Ufficio reputa che nel Rapporto Ambientale Definitivo siano necessari riferimenti all'archeologia preventiva, secondo gli articoli specifici contenuti nella Legge in vigore che andranno estesi anche agli aspetti geopaleontologici e di archeologia del paleolitico.

Che inoltre l'archeologia preventiva sia articolata secondo gli schemi e le indicazioni della Direzione Generale Archeologia come da circolare n. 1/2016 prot. ti. DG-AR 410 Class. 34.01.10/1.2 con oggetto: Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico. >

La Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 1757 del 01/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< Nel dare seguito alla nota in epigrafe, pervenuta in data 21 marzo 2016 e acquisita al prot. n.1577 del 23 marzo 2016, questa Soprintendenza, dopo aver preso visione del "Rapporto preliminare - Piano Nazionale degli Aeroporti" riportato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha rilevato che non risultano strutture aeroportuali ricadenti nei territori di competenza fra quelle inserite nel richiamato Rapporto. >

REGIONE CALABRIA

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Calabria**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 9293 del 24/05/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento a quanto segnato in oggetto, questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati che accompagnano il Piano indicato e che ne definiscono, in linea generale, la natura e la portata, esprime di seguito le proprie osservazioni:

Premessa:

- l'intervento, anche se proposto unitariamente individua due aree di intervento: quella dell'aeroporto di Lamezia Terme e quella dell'aeroporto di Crotone;
- gli interventi previsti, oltre che di dotazione e implementazione di sottoservizi nelle piste di rullaggio, prevedono interventi anche sulle aerostazioni, sui piazzali e sui parcheggi;
- l'area dell'aeroporto di Lamezia Terme risulta direttamente sottoposta a tutela paesaggistica per effetto del DM 07 Luglio 1967.

Per quanto sopra in ordine alle previsioni di sviluppo dei due aeroporti ricadenti in territorio della Regione Calabria, ai fine di conseguire obiettivi di tutela del paesaggio quale componente dell'ambiente, si formulano le seguenti osservazioni:

- per quanto attiene alla realizzazione di sottosistemi nelle piste, considerato che tale operazione non dovrebbe comportare una reale trasformazione del territorio, non si ritiene di dover esprimere osservazioni;
- per quanto attiene alla sistemazione/implementazione delle aree parcheggio e dei piazzali si ritiene opportuno segnalare che eventuali nuove aree con tali destinazioni, soprattutto se destinate a parcheggio automezzi, dovranno presentare un adeguato rapporto tra aree asfaltate e aree sistemate con tecniche di ingegneria naturalistica (erborella, grigliati che consentano inerbimento ecc);



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite E-MAIL / FAX
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

- le previste opere nei terminal passeggeri e merci dovranno in ogni caso perseguire il miglior inserimento paesaggistico possibile mediante uso di tecniche e tinteggiature confacenti con il contesto tutelato. A tal fine eventuali opere di natura impiantistica dovranno essere ponderate e, nel caso di inserimento di opere per il contenimento dei consumi energetici quali solare termico e fotovoltaico, si ritiene che il loro posizionamento debba avvenire con il minimo impatto sulle visioni prospettiche e in ogni caso senza la visione delle orditure di sostegno.

- Si rammenta che, pur trattandosi di infrastrutture già realizzate ed in esercizio, ogni progetto, qualora ricada in area paesaggisticamente tutelata ed anche nelle immediate vicinanze, deve ottenere specifica autorizzazione paesaggistica, ivi compresa la cartellonistica: sia quella di servizio e soprattutto, quella pubblicitaria.

Nel trasmettere le sopra riportate osservazioni/ raccomandazioni questo ufficio auspica che le stesse vengano recepite nelle successive fasi di progettazione ed attuazione del piano.>

REGIONE CAMPANIA

La **Soprintendenza Pompei**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5164 del 30/03/2016), ha comunicato quanto segue:

< Vista la nota prot. 7784 del 21.03.2016 di codesta Direzione Generale, acquisita agli atti con nota prot. 4957 del 23.03.2016; considerato che il Piano Nazionale degli Aeroporti non interessa direttamente il territorio di competenza di questo Ufficio, se non per quanto riguarda gli obiettivi strategici e le azioni strategiche inerenti il miglioramento e potenziamento dei collegamenti ferro/gomma, allo stato attuale ritiene di non dover manifestare parere, riservandosi di esprimere le proprie valutazioni sui singoli progetti che dovranno essere inviati a questa Soprintendenza per il parere di competenza. >

La **Soprintendenza Archeologia della Campania**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 6181 del 08/04/2016), ha comunicato quanto segue;

< A riscontro della nota di cui in oggetto, la Scrivente comunica la propria competenza ai sensi della vigente normativa, subordinando altresì il proprio specifico parere all'esito delle procedure previste in sede di legislazione sull'Archeologia Preventiva (ex D. Lgs. 163/2006, artt. 95-96). >

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La **Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. del n. 4050 del 15/04/2016 e prot. n. 4166 del 19/04/2016) ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota Pror. 7784 del 21.03.2016 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio e alla nota Prot. 13882 del 10.02.2016 di ENAC, ai fini della consultazione preliminare relativa a quanto in oggetto, esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale, si prende atto che:

- Gli interventi previsti, relativamente alla Regione Emilia Romagna, riguardano gli scali aeroportuali di Bologna e Parma. Il Rapporto menziona anche l'aeroporto di Rimini, per il quale però il Piano "non prevede azioni operative in quanto oggetto di valutazioni per la programmazione degli interventi infrastruttura lidi adeguamento all'interno dell'aria di sedime" (vd. p. 93).

Per l'aeroporto di Bologna, si prevedono interventi di potenziamento, riqualifica e/o riconfigurazione di strutture già in essere e la realizzazione *ex novo* di interventi definiti "sottosistema Terminal passeggeri", "sottosistema attività di supporto", "sottosistema mobilità interna su ferro".

Per l'aeroporto di Parma si prevedono unicamente interventi di potenziamento in merito al "sottosistema Terminal passeggeri", e riqualifica e/o riconfigurazione su "sottosistema delle piste" e "Impianti tecnologici",



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22 - 00186 Roma

Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite E-MAIL / FAX
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Lo scalo bolognese è inserito, in base all'incrocio dei parametri individuati, tra quelli per i quali le azioni previste e gli effetti conseguenti determinano una richiesta di informazione da inserire nel Piano parametrata come Medio-Alta (vd. Tabella 5-42; tabella 5-3; p. 119), che, in particolare:

- in merito alle interferenze con il Patrimonio culturale è stimata come generalmente bassa, con punte di media grandezza nell'ambito della prevista realizzazione degli interventi definiti "sottosistema Terminal passeggeri" e "sottosistema attività di supporto";

- relativamente all'impatto sul Paesaggio tale previsione è variamente graduata, da bassa ad alta, con incidenze più elevate nell'ambito del previsto potenziamento dell'"Intervento sottosistema cargo" e soprattutto della realizzazione *ex novo* di "Intervento sottosistema Terminal passeggeri", "Intervento sottosistema attività di supporto" e "Interventi mobilità interna su ferro" (vd. Tabella 5-18).

Lo scalo di Parma è invece inserito tra quelli per i quali le azioni previste e gli effetti conseguenti determinano una richiesta di informazione parametrata come Molto Bassa (vd. Tabella 5.42, tabella 53), che in particolare:

- in merito alle interferenze con il Patrimonio culturale è stimata come bassa; relativamente all'impatto sul Paesaggio, la previsione è variamente graduata, da bassa a medio-alta, con l'incidenza più elevata relativa ai potenziamenti dell'"Intervento sottosistema Terminal passeggeri" (vd. tabella 5-22);

Tra gli obiettivi strategici del Piano si fa esplicito riferimento, come segnalato anche dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza con nota prot. 3898 dell'02.04.2016, alla necessità di "*Contenere gli impatti sull'ambiente e sul paesaggio, orientando le azioni di piano alle sole infrastrutture aeroportuali esistenti*" (vd. p. 64).

- Tra gli elementi per cui si prevede di conseguire un adeguato livello di approfondimento, si individuano sia gli elementi archeologici, monumentali e storico culturali - in merito ai quali si esplicita che "*L'incremento dell'ingombro planimetrico dovuto alla realizzazione o al potenziamento dei vari sistemi dell'ambito aeroportuale può generare interferenze con le eventuali preesistenze in tale settore*" -, sia il Paesaggio, a proposito del quale si chiarisca che "*deve essere letto sia in relazione al suo valore sia in riferimento alla percezione*" e che "*quanto si percepisce deve essere ben integrato al sistema presente, sia in termini volumetrici che qualitativi. In tal senso si considera il rapporto degli interventi della proposta di piano sia con la semantica dei luoghi sia con la vocazione del territorio*" (vd. pp. 85-86)

- Nell'individuazione degli ambiti, definiti "fattori ambientali", su cui possono generarsi gli effetti da indagare e approfondire in sede di Piano, per il Patrimonio culturale si tiene conto degli "Elementi archeologici e/o monumentali" e degli "Elementi storico /culturali"; per il Paesaggio, del "Valore paesaggistico", della "Percezione del paesaggio", della "Semantica dei luoghi/ territori", della "Vocazione del territorio" (vd. Tabella 4-12).

Tutto ciò considerato, questo Segretariato, per quanto attiene alle valutazioni preliminari di competenza, fa presente quanto segue:

In merito -alla tutela paesaggistica ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., rilevato che l'Appendice II del Rapporto preliminare individua due siti rete Natura 2000 nelle immediate vicinanze dell'area in cui si estende lo scalo di Bologna, e precisamente la Zona SIC "IT40500118 - Golena San Vitale e Golena del Lippo" e la Zona ZPS "IT4050029 - Boschi di San Luca e Destra Reno", si ricorda che ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni a tutela paesaggistica "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", categoria entro la quale ricadono il corso e l'area golenale del Fiume Reno, attiguo al settore orientale dell'area in cui si estende l'aeroporto di Bologna, e il Canale Galasso, attiguo alla porzione settentrionale dell'aeroporto di



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
ServizioV - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite E-MAIL / FAX
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Parma; qualunque progetto che preveda interventi che interferiscano con tali aree dovrà essere pertanto sottoposto alla Soprintendenza belle Arti e Paesaggio per le valutazioni di competenza.

Per quanto attiene alla tutela del Patrimonio storico-architettonico, ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., si sottolinea che nell'area su cui si estende l'aeroporto di Bologna e nell'areale immediatamente attiguo, insistono tre edifici su cui vige espresso provvedimento di tutela (Villa Cina; Villa Ruggeri o Saltarelli-, Villa Valmy e parco); si segnala anche la necessità di preservare la testimonianza storica del primo terminale aeroportuale bolognese degli anni '20 del Novecento, rappresentato da Villa Marisa, ancorché l'immobile non sia soggetto a vincolo.

Si segnalare inoltre che anche nelle immediate vicinanze dell'Aeroporto di Parma è presente un edificio tutelato (Villa la Fagianara).

Sia per l'aeroporto di Bologna, sia per quello di Parma occorre siano individuati, ai fini della tutela, eventuali ulteriori immobili presenti nell'area oggetto di intervento su cui viga una tutela *ope legis* ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. Si ricorda pertanto che qualunque progetto che preveda interventi che interferiscano con i suddetti Beni dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le valutazioni di competenza.

Sotto il profilo della tutela archeologica, ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii, si segnala che tutte l'area interna ed attigua all'aeroporto di Bologna è nota per l'elevato potenziale archeologico dato dalla presenza di stratigrafie cronologicamente comprese tra Preistoria ed età Romana; sia nella porzione occidentale dell'aeroporto, sia a Nord dell'area aeroportuale, vigono tre tutele archeologiche, apposte su di un sito mesolitico, su di un insediamento dell'età del Bronzo e su un abitato di età Romana; si ricorda pertanto che qualunque progetto che preveda interventi di scavo dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza Archeologia per le valutazioni di competenza.

Un insediamento dell'età del Bronzo soggetto a vincolo archeologico si estende anche nei pressi dell'aeroporto di Parma, nella cui area sono note attestazioni archeologiche, per la cui tutela qualunque progetto che preveda interventi di scavo dovrà essere sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza Archeologia.

Si comunica che la corretta ubicazione dei Beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. è disponibile, unitamente alle schede informative relative a ciascun bene, consultando il WebGis del Patrimonio culturale dell'Emilia Romagna accedendo al sito www.beniculturali-er.it

Nel rilevare, inoltre, che l'Appendice "Politiche e principi ambientali presenti nei principali atti e documenti a livello europeo e nazionale" contiene i riferimenti normativi su cui si prevede di incardinare le valutazioni e le previsioni del Piano, si segnala, che oltre al Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), è opportuno richiamare anche il testo della Convenzione Europea del Paesaggio del 2000.

Si ritiene infine opportuno ribadire che, per quanto concerne la previsione di eventuali interventi che interessino Beni culturali e/o il Paesaggio tutelati dal Codice, ci si dovrà attenere al principio fondamentale della compatibilità, che si fonda sulla qualità intrinseca dell'intervento e persegue il miglioramento del contesto in cui si interviene e la valorizzazione del Patrimonio con cui si interferisce. Questo Ufficio si riserva pertanto di avanzare eventuali osservazioni per quanto di competenza in sede di VAS. >

< Ad integrazione delle osservazioni preliminari inviate con nota ns proc. 4050 del 15.04.2016, con la presente questo Segretariato, acquisiti i pareri espressi in merito a quanto in oggetto dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con nota prot 2567 del 12.11.2016, e dalla Soprintendenza Archeologia, con nota prot. 4036 del 13.04.2015, entrambe trasmesse anche a codesta Direzione Generale, ne ribadisce integralmente i contenuti. >



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22 - 00186 Roma

Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2567 del 12/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. DGIBEAP/34.19.04/558/7784 del 21.03.2016, questa Soprintendenza, comunica di aver esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale e la documentazione inerente il piano in oggetto.

Considerato che il D.Lgs. 152/2006 e smi stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza al DPCM 171/2014, formula pertanto le seguenti valutazioni e osservazioni.

Il piano in oggetto, in virtù del precipuo livello di approfondimento della fase di scoping, tiene conto delle istanze conservative dei beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 421/2004 e smi, o del rapporto intercorrente tra questi ultimi e le azioni di piano. In particolare si segnala come tra gli obiettivi strategici sia ricompreso anche il contenimento "*degli impatti sull'ambiente e sul paesaggio, orientando le azioni di piano alle sole infrastrutture aeroportuali esistenti*" (cfr. RPA, p. 64). Ciò non di meno nella successiva fase di VAS occorrerà considerare anche i possibili impatti sul paesaggio e sui beni culturali legati, ad esempio, alla realizzazione di nuove infrastrutture a supporto degli scali o alla loro riconfigurazione.

Nel merito delle azioni operative previste dal PNA sul territorio di competenza, si rileva come per l'aeroporto di Panna, sebbene non ricompreso nella rete degli scali strategici nazionali, si prevedano alcuni interventi infrastrutturali di riqualificazione c/o potenziamento, tra cui: interventi sul sottosistema delle piste, opere sul sottosistema del terminai passeggeri e sugli impianti tecnologici. Per tali interventi il Piano prevede che la portata dell'informazione ambientale da perseguire sia ascrivibile alla categoria "molto-bassa".

Tutto ciò premesso, poiché nel Rapporto preliminare ambientale risultano ricompresi anche i sistemi ambientali del patrimonio culturale e del paesaggio, rispetto ai quali saranno effettuate le future valutazioni di sostenibilità, si rimanda ogni ulteriore indicazione alle successive fasi di valutazione proprie del procedimento di VAS e del relativo Rapporto Ambientale. >

La **Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 4036 del 13/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento all'oggetto, questa Soprintendenza, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmette il proprio parere endoprocedimentale.

Valutata la documentazione resa disponibile, con riferimento in particolare ai contenuti che dovranno essere previsti dal del Rapporto Ambientale del Piano relativo al procedimento in oggetto, si evidenzia in linea generale che, per quanto riguarda la tutela del patrimonio archeologico, risulta fondamentale il riferimento anche a quanto previsto dagli artt. 95 - 96 del D.Lgs. 163/2006 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito di opere pubbliche. Sarà quindi necessario prevedere per le opere che comporteranno scavi nel sottosuolo, per gli scali aeroportuali della Regione Emilia Romagna inclusi nel piano, la redazione della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che dovrà essere trasmessa dalle Stazioni Appaltanti unitamente agli elaborati dei progetti preliminari a questo Ufficio per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

Si specifica per quanto riguarda lo scalo aeroportuale di Bologna, che le previsioni del Piano in oggetto, per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, dovranno essere contemplate con quanto già

RB 05



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax: 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

previsto e prescritto nel parere formulato dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia Romagna comprensivo delle valutazioni endoprocedimentali di questo Ufficio, in sede di procedimento approvativo del Piano di sviluppo aeroportuale. Master Plan 2009-2023 dell'Aeroporto di Bologna. >

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Ferrara, (parere endoprocedimentale di competenza note prot. n. 13799 del 04/09/2016 e prot. n.6319 del 01/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< A riscontro della nota citata a margine, si comunica quanto segue.

Con nota del 15/12/2011 (prot. Sop. 19476 del 21/12/2012) l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha depositato presso questa Soprintendenza le integrazioni volontarie al progetto Master Plan 2009-2023 e allo Studio di Impatto Ambientale a seguito del parere espresso con nota 12924 del 23/8/2011.

Successivamente, con nota 29742 del 14/6/2012 (prot. Sop. 10042 del 25/6/2012) la Soc. Aeroporto di Bologna ha trasmesso una nota di avviso di deposito delle Integrazioni volontarie al progetto e al SIA di cui sopra.

Esaminato il contenuto delle succitate Integrazioni Volontarie si prende atto che la nuova soluzione progettuale prevede:

- la salvaguardia del parco di Villa Vaimy e dell'area antistante Villa Saltarelli mediante la modifica della viabilità di accesso alla nuova aerostazione;
- la salvaguardia dell'integrità degli edifici che costituiscono il complesso di Villa Gina ed ex Casa della Salute Villa Flora mediante la modifica del confine dell'area aeroportuale e la creazione di una zona verde di rispetto;
- la conservazione della testimonianza storica del primo terminale aeroportuale bolognese rappresentato da Villa Marisa, non vincolata, attraverso la creazione all'interno della nuova aerostazione, di un adeguato spazio dedicato ad accogliere le testimonianze della storia dell'aviazione locale.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, questa Soprintendenza esprime pertanto con la presente il proprio nulla osta al nuovo progetto Master Plan dell'Aeroporto G. Marconi così come modificato dalle Integrazioni Volontarie presentate dagli enti proponenti essendo state risolte le criticità che avevano motivato il parere negativo precedente espresso. >

< A riscontro della nota citata a margine si comunica che questa Soprintendenza con nota 13799 del 4/9/2012, che ad ogni buon conto si allega, ha già espresso il proprio parere di competenza relativamente alla Realizzazione del Nuovo Master Plan dell'aeroporto G. Marconi di Bologna. >

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La **Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3187 del 08/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota prot. n. 7784 dd. 21/3/2016 (ns. prot. 2836 dd. 30/3/2016) con la quale Codesta Direzione Generale chiede il parere degli Uffici territoriali del Mibact riguardo la VAS in oggetto;

esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale, da cui si evince una particolare sensibilità dell'Autorità Proponente (ENAC) agli aspetti ambientali nell'approccio culturale e operativo dello sviluppo della rete aeroportuale;

considerato che netta Regione Friuli Venezia Giulia è interessato il solo Aeroporto di Trieste (situato nel Comune di Ronchi dei Legionari, prov. di Gorizia);

AB



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

tenuto conto che, in base ai dati d'archivio a disposizione di questo Istituto e alla letteratura specialistica di settore, l'area in cui sorge detto aeroporto è interessata da notevoli preesistenze archeologiche, tra cui spicca la Villa rustica romana di I-II secolo d.C., indagata negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso in un'area di proprietà del Comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia), confinante con quella del Demanio Pubblico dello Stato - Aviazione Civile e le cui murature e mosaici sono stati restaurati e valorizzati;

verificato altresì con opportuni sondaggi che buona parte della villa giace tuttora a 60 cm di profondità all'interno della suddetta area demaniale su cui sorge l'aeroporto, nella particella catastale 60513, P.T. 755 del C.C. di Ronchi dei Legionari di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato Aviazione Civile, per un'estensione di circa 3000 mq ricadenti nel sedime dell'aeroporto, a nord-est della testata 27 a distanza di circa 400 metri, in zona non interessata da piani aeronautici a protezione della pista di volo e pertanto non sottoposta ad alcun vincolo di carattere aeronautico;

preso atto che in data 24 novembre 2009 detta area di 3000 mq è stata consegnata alla Aeroporto FVG SpA e contestualmente la stessa Società ha consegnato l'area in oggetto al Comune di Ronchi dei Legionari per uso governativo e al fine di mettere in luce la parte residua della Villa rustica romana;

preso atto dal Rapporto Preliminare Ambientale (p. 100, tabella 5-16) che gli interventi previsti presso l'aeroporto di Trieste potrebbero coinvolgere "elementi archeologici e/o monumentali";

si segnala l'opportunità di predisporre il Rapporto Ambientale relativo agli interventi presso l'aeroporto di Trieste con particolare attenzione all'aspetto di tutela dei beni archeologici presenti nell'area in esame, individuabili sulla base dei dati d'archivio a disposizione di questo Istituto e alla letteratura specifica.

Si richiama in ogni caso la necessità che sia eseguita la verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 artt. 95-96, per i progetti dei lavori previsti, al fine di prevedere misure per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio archeologico conseguenti all'attuazione di suddette opere;

Inoltre, in considerazione dell'altissima probabilità che uno scavo nella suddetta area porti alla luce importanti elementi riferibili alla villa rustica romana e/o ad altre persistenze di natura archeologica, si coglie altresì l'occasione per proporre una fattiva collaborazione qualora l'Autorità Proponente intenda promuovere la conservazione dei rinvenimenti, nell'ottica di sviluppo del legame anche culturale dell'aeroporto con il territorio circostante citato nel Rapporto Preliminare Ambientale.

Questa Soprintendenza si riserva, quindi, di esprimere il suo parere in maniera più puntuale e approfondita nelle successive fasi di programmazione e progettazione, valutando i possibili impatti negativi sul patrimonio conseguenti all'attuazione del piano, sulla base dell'esame della documentazione archeologica che andrà allegata ai singoli progetti preliminari e che dovrà essere redatta da soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 95 co. 1-2 del D. Lgs. 163/2006 e al successivo D.M. 20/03/2009 n. 60. >

REGIONE LAZIO

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. N. 12677 del 12/05/2016), ha comunicato quanto segue:

< Questa Soprintendenza, esaminati gli atti consultabili sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel valutare il Rapporto preliminare, in considerazione che nel territorio di propria competenza insistono l'aeroporto di Fiumicino e quello di Ciampino, ritiene di non aver specifiche osservazioni da esprimere in merito ai contenuti, e segnala che per valutare gli eventuali effetti che potranno essere generati sui beni paesaggistici e culturali coinvolti, ritiene sia indispensabile

AB CB



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
ServizioV - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite E-MAIL / FAX
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

un quadro conoscitivo completo, che può essere basato, per i beni soggetti a tutela paesaggistica, su quanto indicato sul PTPR della Regione Lazio, la cui cartografia può dare indicazioni a su:

- Beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a);
- Beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b);
- Beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c);

per quanto riguarda, invece, i beni sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, e le aree soggette a tutela indiretta (art. 45), essi non sono individuati nel sopraccitato PTPR, ma il loro elenco completo è consultabile presso gli archivi della Soprintendenza,

bisogna segnalare inoltre, che mentre è possibile individuare tutti i beni sottoposti a tutela con specifico provvedimento di vincolo, non è possibile individuare tutti quei beni vincolati *ope legis*, non esistendo elenchi di tutti i beni immobili, di proprietà pubblica, che abbiano più di 70 anni. >

REGIONE LIGURIA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Liguria**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 8430 del 08/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio ad esito dell'esame della documentazione disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'interno della procedura di consultazione preliminare, formula per quanto di competenza considerazioni preliminari in ordine alle ricadute della programmazione in oggetto sul sistema dei beni culturali e paesaggistici tutelati ai sensi della parte II e III del Codice, in considerazione della complessità e fragilità del patrimonio culturale e paesaggistico ligure anche in termini di integrazione dei rapporti tra costa ed entroterra, territori urbani e nuclei urbani rurali storici anche quali risorse per un turismo sostenibile.

Il paesaggio ligure è caratterizzato da una forte densità delle aree oggetto dichiarazioni di interesse pubblico ai sensi dell' art. 136 del Codice nell' estensione del territorio costiero attraversato dai percorsi visuali del tratto storico della strada Aurelia, mentre, nelle aree interne, la presenza dei provvedimenti di tutela ha spesso carattere più episodico e puntuale con previsioni di tipo generico ai sensi dell'art. 142 del Codice per territori boscati, ambiti fluviali, usi civici agrari, parchi, aree archeologiche, zone umide. I principali valori tutelati dalle dichiarazioni di interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice sono costituiti dagli ambiti paesaggistici aventi valore estetico tradizionale, cospicui caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica e costituenti 'quadri o punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda tu spettacolo ditali bellezze".

Gli ambiti paesaggistici di interesse riguardano contesti di particolare delicatezza costituiti dalla linea di costa ligure ed i bacini dei corsi d'acqua di interesse paesaggistico tutelati ai sensi del comma 1 del Codice "a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; e) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" per i delicati profili di intervento e definizione delle azioni di co-pianificazione paesaggistica previste dagli artt. 143 e 135 del Codice. Dovranno essere definite le ricadute nei confronti dei manufatti emergenti individuati elencati nel Piano territoriale di coordinamento paesaggistico (PTCP), centri storici, strade e percorsi storici, i manufatti rurali tradizionali, sistemi insediativi storicizzati, terrazzamenti. Zone agricole di pregio, manufatti di archeologia industriale.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22 - 00186 Roma

Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Nelle conurbazioni costiere si concentrano scenari di trasformazione e di potenziale conflitto con i valori tutelati e densità allocativa del patrimonio culturale oggetto di tutela monumentale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice la cui consistenza in continuo aggiornamento ed implementazione riscontrabile dalla banca dati regionale <http://www.liguriavincoli.it> e negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale della scrivente Soprintendenza [www.http://www.shapge.liguria.beniculturali.it](http://www.shapge.liguria.beniculturali.it).

Nel rapporto ambientale dovranno adeguatamente descritti e valutati gli elementi specifici relativi al patrimonio culturale ligure, quali in particolare le aree di rilevanza paesaggistica; le aree sottoposte a dichiarazioni di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio regionale; le aree sottoposte a tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, e s.m.i. i siti UNESCO; i centri storici; le aree archeologiche; i beni culturali diffusi sul territorio le zone umide; il tratto dell'alta Via Ligure i sistema dei Forti liguri. >

REGIONE LOMBARDIA

Il **Segretariato Regionale per la Lombardia**, (parere endoprocedimentale di competenza con nota prot. n. 3408 del 04/05/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla comunicazione di avvio della consultazione pervenuta dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con prot. n. 13882 del 10 febbraio 2016, pervenuta in data 11 marzo 2016 ed assunta agli atti con prot. n. 2107 del 21 marzo 2016, e con riferimento alla richiesta di codesta Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio prot. n. 7784 del 21 marzo 2016, assunta agli atti con prot. n. 2406 del 30 marzo 2016, questo Segretariato Regionale ha esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Segretariato Regionale, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

come osservazione di carattere generale, si evidenzia come la sostenibilità ambientale di infrastrutture impattanti come gli impianti aeroportuali non possa prescindere dalla analisi approfondita della componente paesaggistica e monumentale, che costituisce parte fondante della sensibilità ambientale dei contesti di inserimento degli impianti, al pari di considerazioni relative al consumo di suolo, all'inquinamento, etc.

Con riferimento, in seconda istanza, alle indicazioni fornite da codesta Direzione Generale in merito a specifici profili di analisi dei documenti, si osserva quanto segue:

A) **si ritiene esaustiva** l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del Piano (macro-fase A); meno completa, invece, si ritiene la disamina del rapporto con altri pertinenti piani o programmi (ad esempio, per le competenze MiBAC il piano paesaggistico regionale o analoghi strumenti di pianificazione paesaggistica, carta del rischio, altri strumenti di tutela del territorio- paesaggio e beni culturali); l'analisi del contesto nel quale si inserisce il Piano in oggetto non deve fare riferimento soltanto alla pianificazione aeroportuale in genere, alle sue necessità e caratteristiche, ma anche al rapporto tra questi elementi e la pianificazione paesaggistica nel quale queste esigenze si inseriscono; il Rapporto Ambientale dovrebbe contenere delle specifiche sezioni in cui sia affrontato il rapporto tra il piano analizzato e li strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per ogni Regione, anche a scala generale, considerato il livello di approfondimento del Piano.

B) **si ritiene non esaustiva** la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente (ad esempio, per il MiBAC, anche in riferimento allo stato attuale del patrimonio culturale: beni culturali e paesaggio - vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite E-MAIL / FAX
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

dal piano/programma, parchi nazionali e/o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio ecc....) e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del programma; il Rapporto Ambientale dovrà contenere delle specifiche sezioni in cui sia affrontato il tema dell'impatto riferito ad eventuali elementi di interesse culturale o paesaggistico compresi nell'area di intervento o comunque coinvolti dalle operazioni previste dal Piano.

C) **si ritiene non esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano/programma, parchi nazionali e/o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio ecc...). Sono individuati i fattori ambientali concernenti il patrimonio culturale e il paesaggio (pag. 83 - tabella 4-12 del Rapporto Preliminare Ambientale) ma il tema deve essere sviluppato in maniera analitica nel Rapporto Ambientale.

D) **si ritiene non esaustiva** la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al programma, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica; tra le Azioni previste non è contemplata ad esempio la risoluzione di eventuali criticità in essere o possibili tra il contesto paesaggistico/monumentale di inserimento e le proposte di sviluppo inserite nel Piano (la questione è particolarmente significativa ad esempio nel caso dell'aeroporto di Milano Malpensa, area archeologica e soprattutto paesaggistica rilevante, atteso che l'aerostazione è inserita in un Parco Regionale).

E) **si ritiene non esaustiva** la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al programma (ad esempio, per il MiBAC, in relazione all'applicazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, le eventuali nuove proposte di siti UNESCO ecc.); gli obiettivi, per quanto di competenza, sono affrontati in linea estremamente generale e marginale: si fa riferimento al tema paesaggistico (ma non a quello culturale, ad esempio archeologico) nell'obiettivo strategico 0S5. Tra gli obiettivi operativi, invece, non ci sono riferimenti agli ambiti di competenza di questo Ministero, mentre avrebbe utilità inserire, ad esempio, lo sviluppo della fruizione culturale e della valorizzazione del patrimonio culturale.

F) **si ritiene non esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali; la documentazione presentata segnala solo la possibilità di impatti (pag. 85 del Rapporto Preliminare Ambientale) e la loro portata (pag. 92 del Rapporto Preliminare Ambientale). Il Rapporto Ambientale dovrà contenere una approfondita disamina sulla natura e qualità dell'impatto per ogni azione prevista dal Piano. Si segnala che alcune di esse presentano particolari criticità cui dovrà essere posta particolare attenzione, anche qualora siano contemplate per il solo potenziamento c/o la sola riqualificazione; esse sono:

A01 - interventi sul sottosistema delle piste (Milano Malpensa, Milano, Linate, Bergamo Orio al Serio e Brescia - Montichiari);

A03 - interventi sul sottosistema dei piazzali (Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Brescia - Montichiari);

A04 - interventi sul sottosistema terminali passeggeri (Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Brescia - Montichiari);

A05 - interventi sul sottosistema cargo (Milano Malpensa e Brescia - Montichiari);

A06 - interventi sul sottosistema delle attività di supporto (Milano Malpensa e Brescia - Montichiari);

A07 - interventi sul sottosistema dei parcheggi (Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Brescia - Montichiari);

AB 8



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

G) **si ritiene non esaustiva** la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano/programma; il tema non pare trattato.

H) **si ritiene non completamente esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del programma proposto. Con riferimento a tale tematica, l'argomento è presentato come tema da sviluppare nel Rapporto Ambientale. >

La **Soprintendenza Archeologia della Lombardia**, (parere endoprocedimentale di competenza con nota prot. n. 4565 del 18/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< In risposta alla nota del 21-3-2016, recepita da questo ufficio con prot. 3661 del 25-03-2016 si segnalano le seguenti osservazioni. Per i quattro aeroporti presenti sul territorio lombardo.

Per Aeroporto Malpensa (VA).

In riferimento all'Aeroporto della Malpensa, si segnala che l'aerostazione insiste su un territorio di rischio archeologico particolarmente elevato.

Si ricorda, infatti, che l'area della Malpensa ha restituito in numerose occasioni importantissimi contesti archeologici che coprono un ampio arco temporale, in particolare di epoca protogolasecchiana, XII-X secolo a.C. (numerose sepolture, alcune con tumuli monumentali, e il noto ripostiglio di bronzi), ma anche romana (sepulture e strutture legate ad ambiti insediativi): tali rinvenimenti permettono di definire una capillare distribuzione dell'occupazione antica in particolare nei territori di Somma Lombardo, Vizzola Ticino e dei comuni limitrofi interessati dal sedime aeroportuale.

Oltre a quanto già noto in bibliografia, si comunica che nel 2014 sono stati rinvenuti, nel corso degli scavi archeologici diretti da questa Soprintendenza e programmati per la realizzazione del progetto per il collegamento ferroviario tra il Terminai I e il Terminai 2, da parte di Ferrovie Nord s.p.a. e Nord Ing. circa ottanta contesti tombali della fase Protogolasecca, oltre a testimonianze di epoca romana.

E' pertanto in fase di elaborazione la nuova carta georeferenziata con i nuovi rinvenimenti effettuati lungo la linea del treno, che sostanzialmente affianca la SS. 336. Verrà inoltrata non appena disponibile. Si invia la documentazione realizzata nel 2012, ed in particolare la carta georeferenziata dei siti archeologici del territorio che dovrà essere implementata dei nuovi dati e di porzioni di territorio più vaste la relazione archeologica preliminare e la schedatura dei siti.

Si anticipa che le prescrizioni in caso di lavori che interessino l'area aeroportuale della Malpensa e le zone limitrofe sono le seguenti.

Dovrà essere completato lo studio archeologico preliminare di cui è inviato estratto, secondo le indicazioni di questo ufficio.

Dovrà essere eseguita una valutazione preventiva del rischio archeologico mediante la ricognizione di superficie, la realizzazione di sondaggi e trincee volte a valutare l'eventuale presenza di stratigrafia antica a cura di personale specializzato per un'estensione che verrà definita in occasione dell'esame del progetto preliminare.

Per Aeroporto di Orlo al Serio (BG)

In relazione all'aeroporto di Orlo al Serio si segnala che l'area si trova in una zona a rischio archeologico in quanto le aree limitrofe sono interessate a sud di estesi tratti di centuriazione romana ea nord e ovest da vari ritrovamenti in comune di Orlo al Serio e di Seriate riconducibili ad una frequentazione romana della zona (Cfr. PTCP Provincia di Bergamo). Si chiede dunque che tutte le opere di scavo vengano precedute da una valutazione preventiva del rischio archeologico mediante la realizzazione di sondaggi

AB 8



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

e trincee volte a valutare l'eventuale presenza di stratigrafia antica.

Per Aeroporto di Milano Linate (MI)

Al momento non sono aree oggetto di rinvenimenti archeologici, ma la presenza di nuclei rurali storici (cascine), che talora conservano in condizione di reimpiego materiali antichi (es. cascina S. Ambrogio) e che sono situate nel territorio circostante, suggeriscono una frequentazione dell'area fin dall'epoca antica. Si chiede dunque che tutte le opere che prevedano interventi di scavo vengano precedute da una valutazione preventiva del rischio archeologico tramite un accurato studio preliminare delle preesistenze storiche e, al caso, mediante la verifica sul terreno con sondaggi o trincee volti a valutare l'eventuale presenza di stratigrafia antica.

Per Aeroporto "Gabriele D'Annunzio" - LIPO - Montichiari (BS)

L'aeroporto, creato nel 1999 dallo scorporo di una parte dell'adiacente aeroporto militare "Luigi Olivari" - LIPL di Ghedi, occupa una superficie di circa 3,5 kmq di proprietà demaniale in concessione quarantennale alla Aeroporto Valerio Catullo di Verona S.p.A.

Nonostante i lavori condotti vent'anni addietro in occasione dei rifacimento della pista e della costruzione del terminai non abbiano messo in luce stratificazioni o strutture di interesse archeologico, non è da escludere che un'area di tale ampiezza conservi depositi archeologici sepolti. Nel territorio del comune di Montichiari sono infatti noti finora oltre 40 siti di frequentazione, insediamento, sepoltura e culto che coprono un largo arco cronologico, dal Paleolitico Inferiore all'epoca postmedievale. Fra questi spiccano per importanza i siti paleolitici di Monte S. Zeno e Monte Rotondo, 5 abitati dell'Età del Bronzo, 7 ville rustiche e 2 necropoli d'età romana e tardoantica, 8 necropoli altomedievali, i resti di 3 chiese la cui fondazione è situabile tra il V e il IX secolo e infine un imponente complesso di fornaci per laterizi del XVIII secolo. Va segnalato che nella maggioranza dei casi i depositi archeologici sono situati a quote immediatamente sottostanti il livello agricolo e quindi facilmente raggiungibili da opere di scavo anche di modesta profondità.

Analoga densità di ritrovamenti, qualificati da caratteristiche culturali, strutturali e deposizionali simili, è testimoniata nel comune di Ghedi, confinante a est con l'area aeroportuale e nel comune di Calvisano, i cui confini settentrionali si attestano pure in prossimità dello scalo.

Ai fini di un'efficace tutela preventiva si ritiene pertanto opportuno che, in caso di lavori che interessino il sottosuolo (anche solo per scarifiche superficiali), l'area dell'aeroporto "Gabriele D'Annunzio e zone limitrofe venga sottoposta alla medesime prescrizioni già indicate per l'area aeroportuale della Malpensa. >

REGIONE MARCHE

La **Soprintendenza Archeologia delle Marche**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2631 del 12/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riscontro alla nota prot. N. 7789 del 21.01.2016 di codesta Direzione Generale, acquisita agli atti d'Ufficio il 24.03.2016 con prot. N. 2194, ed esaminato il Rapporto preliminare sul sito <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1584/2615>, si comunicano le seguenti valutazioni di competenza.

Con specifico riferimento agli ambiti ricadenti nel territorio di competenza, si rileva che non sono presenti beni archeologici tutelati, né aree formalmente dichiarate di interesse archeologico.

In linea generale si ricorda che per quanto riguarda la realizzazione ex novo o l'adeguamento di impianti o strutture esistenti restano valide tutte le prescrizioni fornite da questa Soprintendenza in sede di pareri a strumenti urbanistici o altri progetti puntuali o territoriali.

AB 8



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Ulteriori indicazioni potranno essere fornite dall'Ufficio con riferimento agli specifici interventi, i cui progetti preliminari dovranno essere tutti adeguatamente completi di verifica preventiva dell'interesse archeologico (ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 163/2006 e smi), relativamente alla valutazione dell'impatto archeologico e quindi alle forme di tutela previste dall'art. 96 dello stesso D.Lgs. >

REGIONE PIEMONTE

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5821 del 15/04/2016) e la **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 8257 del 15/04/2016), hanno comunicato quanto segue:

< In risposta alla nota prot. 7784 del 21/03/2016 inviata da codesta Direzione Generale e al precedente avviso di ENAC prot.10/02/2016-0013882-P (PEC del 14/03/2016 ns. prot. 5324 del 08/04/2016) questo Ufficio, esaminata la documentazione relativa al Rapporto Preliminare Ambientale, osserva quanto segue:

Il documento ha la finalità di consentire la definizione della portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto Ambientale.

-Per quanto riguarda il Piemonte, ed in particolare per la Soprintendenza scrivente, l'unico aeroporto interessato dal Rapporto Ambientale è quello di Torino, definito "scalo strategico"-seppur ad una condizione precisa -- ma le cui future riqualificazioni/riconfigurazioni sono identificate con una portata sul paesaggio medio/bassa (p99) ed anche il "livello della portata dell'informazione ambientale richiesta" è definito —molto basso (p.l 16)

-nelle successive fasi si invita alla consultazione del Piano Paesaggistico Regionale riadottato con **D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015** pubblicata sul bollettino Ufficiale n. 20 del 21/05/2015 i cui elaborati sono disponibili in formato PDF sulla pagina web del piano. I dati delle tavole sono inoltre visualizzabili attraverso l'applicazione webgis e scaricabili dal Geoportale Piemonte. >

La **Soprintendenza Archeologia del Piemonte**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3248 del 20/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota prot. 7784 del 21/03/2016 di Codesta Direzione Generale, assunta agli Atti dell'ufficio scrivente con prot. 2471 del 29/03/2016 e al precedente avviso di BNAC prot. 10/02/2016-0013882-P (pec del 14/03/2016), assunto agli atti con prot. 2060 del 16/03/2016, questa Soprintendenza ha preso atto dell'avvio della fase di consultazione preliminare e, esaminato l'elaborato tecnico del Rapporto Preliminare Ambientale, esprime le seguenti valutazioni, anche alla luce del "livello della portata dell'informazione ambientale richiesta" qualificato come "molto basso" per entrambi gli aeroporti di Cuneo e Torino (p. 116 del succitato elaborato tecnico).

Al fine di meglio definire i parametri fondamentali sui quali modulare il rapporto ambientale che verrà in seguito redatto, si rappresenta come nei territori dei Comuni oggetto di tutela da parte dell'Ufficio scrivente ospitanti strutture aeroportuali (Caselle Torinese e Savigliano) non siano vigenti né in corso di istruttoria provvedimenti di vincolo né presenti specifiche disposizioni di tutela archeologica all'interno degli attuali strumenti urbanistici. Inoltre, i territori di cui sopra non ricadono all'interno di siti di interesse UNESCO né ospitano aree archeologiche.

Nel rimandare alla consultazione del Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 201442 del 18/05/2015 e alle valutazioni di competenza circa la VAS in epigrafe della consorella Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, prot. 8257 del 15/04/2016, assunta agli atti dell'Ufficio scrivente con prot. 3197 del

AB 8



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

19/04/2016, si evidenzia come anche le tracce di antica antropizzazione del territorio oggetto di valutazione (ad es. tracce centuriali e assi viari) siano da considerarsi a tutti gli effetti elementi di paesaggio storico, che possono dunque presentare criticità di impatto a livello archeologico.

In particolare, per Caselle Torinese si segnala come il centro dia il proprio nome a un sistema centuriale specifico per la zona a nord di *Augusta Taurinorum*, compreso tra i fiumi Stura e Orco e residuo di una gestione territoriale precedente alla deduzione della colonia, forse da ricondursi alla concessione della municipalità nel 49 a.C. e destinato alla popolazione abitante nei *vici*. Attestazioni funerarie provengono dalla zona della frazione Malanghero, ove in passato venne rinvenuta una tomba a struttura laterizia databile alla piena età imperiale. Anche nella frazione di Levaldigi e in più punti del territorio del comune di Savigliano (nello specifico la regione Mellea) e nell'adiacente territorio di Centallo, località Madonna dei Prati, sono valutabili elementi di rischio archeologico, connessi con la frequentazione antropica diffusa, attestata in età antica dalla preistoria al medioevo. In particolare, oltre a rinvenimenti di numerosi reperti epigrafici e alla scoperta di nuclei cimiteriali, sono documentate *villae* e piccoli insediamenti (*vici*) in adiacenza di assi viari, che contribuiscono a delineare, in età tardo antica, un paesaggio caratterizzato da proprietà latifondistiche

Infine, si evidenzia la possibilità di eventuali aree a rischio paleontologico, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni Culturali e del Paesaggio. >

REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5184 del 06/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota che si riscontra a margine relativa a quanto riportato in oggetto, questa Soprintendenza dopo aver preso visione del Rapporto Preliminare del Piano Nazionale Aeroporti ritiene di suggerire le proprie indicazioni in merito al predetto Piano.

Nella valutazione complessiva del Piano si suggerisce:

- considerazioni in merito alle prescrizioni generali del PPTR Regione Puglia;
- necessità di verificare, nelle successive fase definitive del Piano la coerenza degli aspetti paesaggistici con quanto riportato nel PPTR e nelle relative NTA;
- valutare il Piano in progetto con la normativa in materia di tutela del paesaggio;
 - valutare l'opportunità di declinare alla scala di dettaglio l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei Beni Paesaggistici, con la possibilità di recepire le disposizioni di strumenti di pianificazione di tipo sovraordinati che riguardano:
 - aree sottoposte a provvedimento di tutela ope legis o individuate dal PPTR;
 - unità di paesaggio di riferimento individuata dal PPTR;
 - vincoli aventi valori storico culturali riconosciuti;
 - ambiti di degrado paesaggistico (eventuale);
 - verifica della tutela di salvaguardia dei suoli agricoli o boschivi (eventuale);
 - valutare attraverso la disciplina di riferimento le tutela su area di riserva naturale protette (Torre Guaceto) o quelle di valenza regionale;
 - valutare attraverso la vigente normativa in materia di beni culturali e del paesaggio le prescrizioni da adottare e la definizione della gestione e dei relativi criteri;
 - valutare attraverso approfondimenti, anche di tipo puntuale, la verifica della presenza di beni e/o aree tutelate;
 - valutare attraverso gli obiettivi del Piano il consumo di suolo, il loro contenimento e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali;

AB 6



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22 - 00186 Roma

Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

- valutare attraverso gli aspetti progettuali gli eventuali interventi sul tessuto consolidato del territorio;
- individuazione delle interferenze (eventuali) tra aree di trasformazione e ambiti tutelati paesaggistica mente, con opere di mitigazione e compensazione. >

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5596 del 15/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale strategica indicata in oggetto, esaminata la documentazione di piano ed il relativo Rapporto preliminare, questa Soprintendenza evidenzia che le aree di diretto ed indiretto interesse per i quali la stessa, per quanto di propria competenza, è chiamata ad evidenziare le eventuali criticità ed i potenziali impatti significativi, risultano essere limitate alle aree relative agli aeroporti di Foggia e di Bari.

La scrivente ritiene, in linea di massima, che trattandosi di impianti già esistenti, le eventuali criticità e problematicità per la realizzazione del Programma possano essere legate alla presenza o al ritrovamento di emergenze architettoniche, tutelate ai sensi della Parte II del D.lgs. n. 4212004, nell'ambito di interventi di ampliamento degli impianti stessi e delle infrastrutture connesse.

In merito, si fa presente che per quanto riguarda l'aeroporto di Bari, classificato come strategico per l'area Mediterranea/Adriatica, la scrivente ha già esaminato il relativo Piano di sviluppo aeroportuale all'anno 2022 con nota del 19/04/2013 prot. n. 5774 a cui si rimanda e che si allega.

Il regime vincolistico dell'area in cui insiste l'aeroporto di Bari comprende beni paesaggistici come la lama Balice, vincolata con D.M. 01.08.85 (Galassino) e beni architettonici quali la Masseria Caggiano vincolata con D.M. del 29/03/88 e la segnalazione architettonica di Torre Inverno.

Per quanto attiene la situazione vincolistica dell'area di Foggia, non si registrano beni architettonici vincolati ma si segnalano il Tratturello n. 35 "Foggia - Castelluccio dei Sauri", vincolato ai sensi del D.M. 22/12/1983 ed il Tratturello n. 32 "Foggia - Camporeale".

Si ritiene pertanto che nel Rapporto Ambientale si debba prestare particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici presenti nelle aree interessate.

Questa Soprintendenza resta a disposizione, comunque, per ogni ulteriore indicazione necessaria.

La presente nota viene trasmessa, per conoscenza, al Comitato Regionale di Coordinamento (Co.Re.Co.) previsto dall'art.19 del regolamento di cui al DPR n. 233 26.11.2007, ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis, art. 12 della Legge n.106 del 29.07.2014. >

REGIONE SARDEGNA

La **Soprintendenza Archeologia della Sardegna**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 7935 del 19/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento all'oggetto ed alla richiesta dei pareri da parte degli Uffici del MIBACT di cui alla nota Prot. n. 7784 del 31.3.2016 (rif. Prot. Soprintendenza n. 6213 del 23.3.2016), nel prendere atto che l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), in qualità di Autorità Proponente, con nota Prot. n. 13882 del 10.02.2016, ha comunicato l'avvio della fase di consultazione preliminare (fase di scoping), ai fini della procedura di VAS del Piano Nazionale degli Aeroporti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., presa visione della documentazione tecnica (Rapporto preliminare-documento di Scoping) dal sito del Ministero dell'Ambiente o della Tutela del Territorio e del Mare), si precisa quanto segue, per quanto di competenza di questo Ufficio, in riferimento agli aeroporti di Alghero, Olbia, Cagliari..

RB 18



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

ALGHERO (SS) - Aeroporto di Alghero

Si ritiene in via generica di dover richiamare fin d'ora per i progetti specifici la necessità delle valutazioni di archeologia preventiva di cui agli artt. 95-96 del codice dei contratti.

Per quanto riguarda specificatamente le problematiche relative all'aeroporto di Alghero, si sottolinea che nel rapporto preliminare il livello di informazione necessario in merito ai beni archeologici ed architettonici viene individuato come basso. In realtà all'interno dell'aeroporto insiste il Nuraghe Bianco di Oes, dichiarato di importante interesse archeologico con Declaratoria del 14/06/1966.

Inoltre nelle immediate vicinanze dell'area aeroportuale insistono i seguenti siti di interesse archeologico:

- Nuraghe Martincando
- Nuraghe Casa Sea A
- Nuraghe Casa Sea B
- Nuraghe Paula Tolta
- Nuraghe Bianco di Oes
- Nuraghe Noragheg urne

Per questa motivazione la segnalazione della necessità di produrre la relazione di VI Arch. È già stata segnalata da questa Soprintendenza alle Direzioni Generali Archeologia e Belle Arti e Paesaggio all'interno del parere endoprocedimentate espresso sul progetto preliminare di "Adeguamento infrastrutture volo ICAO e miglioramento accessibilità aeroporto" già presentato nel marzo c.a per il parere di competenza del MIBACT.

Il funzionario responsabile è la Dr.ssa Daniela Rovina (danielajovina@beniculturali.it).

OLBIA (OT) - Aeroporto di Olbia

Si richiama l'applicazione dell'art95 del D.Lgs. n. 163/2006 per le superfici ancora non trasformate, in quanto si ritiene che ad es. i lavori su piste, parcheggi già realizzati, difficilmente possano comportare rischio archeologico. Si segnala che nei dintorni dell'Aeroporto di Olbia sono presenti dei siti archeologici che potrebbero essere messi a rischio da eventuali ampliamenti a seconda dell'ubicazione degli interventi.

In particolare, si segnala un sito che presenta blocchi da costruzione affioranti dal terreno e ceramiche di fase punica e romana repubblicana che si trova all'interno dell'area aeroportuale vera e propria (All. 1). Si precisa che tale sito è stato individuata in occasione dell'esame di un progetto di ampliamento di un piazzale di sosta per gli aeromobili e, ovviamente, fatto salvo nel progetto a seguito delle istanze detta Soprintendenza..

A tale proposito si segnala che la matrice illustrata nella tabella 5-40 di pag. 112 del Rapporto preliminare Ambientale e inerente la "portata delle informazioni in funzione della tipologia di intervento e dei potenziali effetti ambientali per lo scalo di Olbia» prevede, all'incrocio tra gli interventi e "elementi archeologici" un grado "basso" o "medio" di raccolta di informazioni, che evidentemente mal si concilia con la criticità suddetta.

Il funzionario responsabile è il Dr. Rubens D'Oriano (rubens.doriano@beniculturali.it).

CAGLIARI - Aeroporto di Cagliari-Elmas

L'area immediatamente contigua al settore interessato dall'ampliamento dell'aeroporto è nota in letteratura e dai dati d'Archivio di questo Ufficio per la presenza di persistenze archeologiche che vanno dalla preistoria all'età medioevale (siti Santa Caterina e Tanca 'e Linarbus), Pertanto l'area non si configura a rischio archeologico basso.

AB 16



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Ad ulteriore approfondimento, si segnala che questa Soprintendenza ha esaminato in precedenza, per quanto di competenza, il progetto Master Plan che prevede l'ampliamento del piazzale di sosta AG per aeromobili in "Area Santa Caterina" da acquisire alla pertinenza aeroportuale. Tale piazzale sarà edificato con rialzo del piano mediante la stesura di macerie di risulta di alcune demolizioni previste nel piano e successiva stesura di pavimentazione rigida e insisterà sul banco di deposito alluvionale sopraelevato ed esterno all'area di rispetto paesaggistico individuata nel Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e ancor più distante da quella conosciuta di interesse archeologico.

Si è altresì verificato che la strada con relativa rotonda presente in progetto, esterna al piazzale AG a per il collegamento a Santa Caterina sarà realizzata ad una quota superiore a quella del piazzale; inoltre si è verificato che le piantumazioni richieste come mitigazione delle strutture tecniche a sud del sito di Santa Caterina saranno fatte sul ciglio della scarpata del banco alluvionale; tutto ciò ferme restando le prescrizioni generali, come da nota della Direzione Generale Archeologia Prot. n. 33868 del 5.12.2012 e recepite nel Decreto di V.I.A. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 162 del 13.6.2014, da applicarsi in fase di attuazione esecutiva del progetto. In tale occasione si è segnalato che nel progetto inoltrato da ENAC non è presente il quadro economico con l'indicazione dei fondi destinati all'esecuzione di saggi archeologici, ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006, art. 96.

Si segnala inoltre che la matrice illustrata nella tabella 5-40 alla pag. 112 del "Rapporto Preliminare Ambientale e inerente la "portata delle informazioni in funzione della tipologia di intervento e dei potenziali effetti ambientali per lo scalo di CAGLIARI-Elmas", prevede, all'incrocio tra gli interventi e "elementi archeologici" un grado "basso" o "medio" di raccolta informazioni che non corrisponde con le situazioni indicate, riguardo all'esecuzione dei saggi archeologici.

Il funzionario responsabile è la Dr.ssa Maurizia Canepa (maurizia.canepa@beniculturali.it). >

REGIONE SICILIA

La **Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2793 del 18/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< A riscontro della nota in riferimento trasmessa da codesta Direzione esaminato il Rapporto Preliminare, questa Soprintendenza comunica di non aver osservazioni da formulare in quanto il Piano in oggetto non individua interventi ricadenti sul territorio di competenza di questo Istituto >

La **Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2298 del 18/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla nota assunta al Prot. Gen. di questa Soprintendenza al n.3495 del 31.03.2015 VISTA la proposta di Piano Paesaggistico redatta dalla Scrivente secondo le Linee Guida del Piano Paesaggistico Regionale approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999;

quest'Ufficio rappresenta che, nell'ambito dell'area aeroportuale Falcone-Borsellino, è stata posta attenzione a porzioni di territorio, in prossimità della linea di costa, già vincolate ai sensi dell'art. 142 dei D.Lgs 42/04, per la cui tutela e valorizzazione sono state proposte misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;

- mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri) e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (masserie, bagli, case rurali);
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti Individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi. >

La **Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 4047 del 26/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla Valutazione ambientale strategica del Piano Nazionale degli Aeroporti - Comunicazione di avvio della consultazione ai sensi dell'art.13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., Visto il rapporto preliminare ambientale a supporto della Vas - Valutazione Ambientale Strategica sul Piano Nazionale degli Aeroporti depositato sul sito del *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*;

Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

Visto il Piano Paesaggistico delle Isole Pelagie, adottato con D.A. n. 18 del 27 Novembre 2013 ai sensi degli artt. 139 e ss. del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss. mm. ii. e degli articoli 24 secondo comma e 10 terzo comma del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R..D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art 10;

Dal rapporto suddetto si rileva che la Microarea Sicilia occidentale ed in particolar modo l'aeroporto di Lampedusa ricade nell'area tutelata ambito P06-CO2 del Piano Paesaggistico delle Isole Pelagie e risulta tutelata ai sensi dell' art. 136 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.; in virtù del D.-A. n°. 1153 del 12/7/83; l'area in questione, per le particolari emergenze di carattere fisico-vulcanico e per i rilevanti aspetti vegetazionali, l'ambito è sottoposto al regime della Tutela e Valorizzazione dei siti di rilevante interesse paesaggistico Ambientale (TV) i cui indirizzi mirano alla salvaguardia degli elementi geomorfologici e della struttura dell'originaria vegetazione a macchia, al recupero dei manufatti di interesse storico-culturale e dell'identità paesaggistico-ambientale, pertanto qualsiasi intervento atto a modificare lo stato dei luoghi dell'area dove insiste l'aeroporto suddetto, dovrà mirare e finalizzare gli interventi alla rimozione ovvero alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati e alla ricostruzione del paesaggio alterato, anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali. >

REGIONE TOSCANA

La **Soprintendenza Archeologia della Toscana**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 7292 del 16/05/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al piano/programma in argomento, facendo seguito alla richiesta della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, prot. num. 7784 del 21.3.2016 (ns. prot. 4529 del 25.03.2016, cl. 34.19.04/362), questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato Decreto Legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze

AB



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

territoriali, comunica che per i due aeroporti coinvolti ricadenti sul territorio regionale della Toscana, ovvero gli scali di Pisa e Firenze, saranno da integrare nel Rapporto Ambientale le indicazioni in merito alla componente Archeologia contenute nei pareri e nei decreti di seguito riportati:

Per l'aeroporto di Firenze:

si fa riferimento ai pareri e alle indicazioni fornite da questo Ufficio, recepite nella nota trasmessa dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio di questo Ministero con nota prot. 9512 del 06/04/2016 al Gabinetto del MiBACT e al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio - Direzione generale per le valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali nell'ambito del procedimento di VIA del Aeroporto di Firenze - Masterplan 2014-2029;

Per l'aeroporto di Pisa:

Progetto per un Sistema di collegamento People Mover tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria nel Comune di Pisa, provvedimento conclusivo - Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa xi. 309 del 28.01.2011; Masterplan aeroportuale 2014-2028 - aeroporto di Pisa - Verifica di Assoggettabilità a VIA (ID VIP: 2893) autorità proponente ENAC (SAT SpA Pisa) - determinazione direttoriale del Ministero dell'Ambiente, prot. 158/DVA del 19.04.2016 con esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni;

Variante al PSC in riferimento al Piano Strategico dell'area pisana, finalizzata alla sistemazione, completamento e sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale - fase preliminare VAS - proponente Comune di Pisa: delibera di adozione Consiglio Comunale n. 34 del 22.10.2015;

A tal proposito si ricorda inoltre quanto previsto dal DLgs 50/2016, art. 25, (già artt. 95-96 del DLgs 163/2006), in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ed in particolare si richiama la Stazione Appaltante al rispetto di quanto indicato all'art. 25 comma 1 in merito agli elaborati da produrre alla competente Soprintendenza in sede di progettazione preliminare.

Avverso al presente atto le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del DLgs n. 83 del 31.05.2015, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014. >

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 4048 del 14/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riscontro alla nota della Direzione Generale, acquisita al ns. protocollo generale al n 3355 del 30 marzo 2016, relativa a quanto indicato in oggetto, per quanto di competenza, sulla base della documentazione ricevuta, questa Soprintendenza rileva che la componente ambientale, presa in esame, riferita al patrimonio culturale, non è stata adeguatamente considerata nelle valutazioni espresse in ogni sua parte. Pertanto, al fine di poter avere una chiara lettura delle situazioni sensibili presenti sul territorio e per un corretto impianto metodologico che tenga conto delle specifiche sensibilità ambientali caratterizzanti l'ambito di intervento, si ritiene indispensabile l'integrazione dei dati contenuti nel programma elaborato con la carta dei vincoli Storico Artistici Archeologici Paesaggistici della Toscana.>

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La **Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 241934 del 09/05/2016), ha comunicato quanto segue:

< Facendo riferimento alla vs. nota di data 10 febbraio 2016 prot. n. 13882 (ns. prot. n. 67762 di data 11 febbraio 2016), con la quale è stato comunicato l'avvio della fase di consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale relativo al Piano Nazionale degli Aeroporti (di seguito PNA), si osserva quanto segue.

RB B



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

La comunicazione di cui sopra precisa che l'azione pianificatoria del PNA è indirizzata alla "gestione, pianificazione e programmazione dell'offerta trasportistica nazionale nel settore aereo, riferendosi esclusivamente alla rete aeroportuale che costituisce la dotazione infrastrutturale necessaria per supportare la domanda di trasporto nel settore aereo generata ed attratta dall'Italia".

A tal proposito, si chiede di specificare in maniera più rigorosa l'ambito geografico di riferimento del PNA e l'ambito di influenza territoriale all'interno del quale possono manifestarsi gli effetti ambientali del PNA, in modo da chiarire se gli aeroporti interessati dalle azioni di piano siano circoscritti agli scali citati dalla tabella 4-6, poiché appartenenti alla "rete aeroportuale nazionale", oppure se siano ricompresi anche altri aeroporti aperti al traffico commerciale. In prima istanza, tuttavia, si può desumere che l'aeroporto di Trento non sia oggetto della proposta di piano, in considerazione di quanto previsto dall'art. 5 e. i lettera c) del d.Lgs. 8512010, che trasferisce a Regioni ed enti locali "gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione".

Un altro aspetto che verrà preso in disamina nel PNA concerne lo stato di consistenza delle reti infrastrutturali esistenti e programmate, correlate al sistema aeroportuale e finalizzate alla sua accessibilità, nonostante la loro programmazione e pianificazione esuli dalle competenze della proposta di piano. A tal riguardo, risulta opportuno che l'analisi degli effetti generati dalle azioni del PNA sulle componenti ambientali prenda in disamina anche un'eventuale ricaduta sui flussi di traffico insistenti sugli assi stradali e autostradali di collegamento con gli scali, in funzione degli scenari prospettati.

Per quanto concerne il paragrafo 1.2 "Inquadramento normativo del Processo di VAS del Rapporto Preliminare Ambientale che elenca gli strumenti normativi in materia di VAS, articolati per Regione o Provincia Autonoma, si riportano alcune osservazioni.

Relativamente alla Provincia di Trento, si puntualizza che le disposizioni inerenti il regolamento per l'applicazione nel territorio provinciale della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, sono riportate all'art. 11, commi 1 e 6 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10. Si ricorda inoltre che il 12 agosto 2015 è entrata in vigore, la Legge provinciale per il governo del territorio (LP. 4 agosto 2015, n. 15) che abroga, ad eccezione di alcuni articoli enumerati all'art. 124 comma 2 lettera a) della legge medesima, la legge urbanistica provinciale 2008 (L.P. 4 marzo 2008, n. 1). Si ritiene opportuno citare anche l'art. 17 della Legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 (L.P., 17 settembre 2013, n. 19) che ai commi 3 e 4 disciplina il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti in caso di piani o programmi sottoposti a valutazione strategica che rientrino al contempo tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA. >

REGIONE UMBRIA

La **Soprintendenza Archeologia dell'Umbria**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2540 del 18/04/2016del), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla nota prot. 7784 (21/3/2016) di codesta DG, si ritiene opportuno, nell'ambito di nostra competenza, indicare come prioritaria l'esigenza di protezione dei siti archeologici, componente connotativa del paesaggio stratificato, che attualmente - e di volta in volta nella storia - mostra di sé un'immagine in continua metamorfosi.

Pertanto si chiede al proponente di fornire, coerentemente con la fase di elaborazione e approfondimento della procedura di cui all'oggetto, e in considerazione della speciale natura del record archeologico - la cui presenza viene rivelata dalla lettura delle superfici del terreno (e del paesaggio) e dal recupero dal sottosuolo - una carta delle evidenze comunque conosciute (da bibliografia, *survey* e scavo vero e proprio), rapportando il livello di evidenza e conoscenza attualmente disponibile con la metodica di

RB 8



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22 - 00186 Roma

Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

ricerca che lo ha restituito, così da evidenziarne le potenzialità informative, al fine di procedere alla valutazione dell'impatto con quadri predittivi articolati e complessi; rilevando il livello di interrelazione con l'intorno - in base alla quota cronologica di riferimento - dalla scala del nucleo abitativo a sistemi territoriali complessi (regionali, statali) che giungono a comprendere la globalità del mondo conosciuto (L'Impero romano); ed esplicitando infine il livello di rischio connesso alla loro presenza rispetto al Piano di cui si parla, sulla scorta dei più recenti metodi di valutazione adottati nella prassi della tutela archeologica (cfr., ad es., Circolare 1/2016 della DGArcheologia, All. 3, p. 7: *tavola dei gradi di potenziale archeologico*). >

REGIONE VALLE d'AOSTA

L'Assessorato del Territorio e Ambiente, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n1287 del 12/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al Piano di cui all'oggetto, e al relativo processo di VAS, la scrivente Struttura regionale, in qualità di autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ha provveduto a consultare le autorità ambientali regionali competenti rispetto alla pianificazione di cui trattasi.

A seguito della suddetta consultazione, il Dipartimento industria, artigianato ed energia dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro ha comunicato che le diverse strutture del dipartimento non hanno formulato osservazioni, così come l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta non ha espresso osservazioni sostanziali rispetto alla documentazione prodotta. >

REGIONE VENETO

La **Soprintendenza Archeologia del Veneto**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 4668 del 18/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla richiesta del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, del 21.03.2016, prot. n. 7784, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 3604 del 25.03.2016; esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 6/2010 del Direttore Generale PBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Per quanto riguarda il territorio regionale veneto, il Piano in oggetto prevede interventi infrastrutturali, seppur diversamente modulati, nei tre aeroporti presenti rispettivamente a Venezia (scalo strategico), Treviso e Verona, rientranti nella "MACRO AREA NORD-EST".

In riferimento alla tutela archeologica, il rapporto preliminare ambientale allegato alla VAS in oggetto quale unico documento di valutazione, si limita ad un generico riferimento, nell'ambito del par. 4.4.3 "I fattori e gli effetti ambientali", agli "elementi archeologici" affermando che "non possono essere esclusi dall'elenco dei fattori su cui l'attuazione degli interventi può causare degli effetti", in quanto "l'incremento dell'ingombro planimetrico dovuto alla realizzazione o al potenziamento dei vari sistemi dell'ambito aeroportuale può generare interferenze con le eventuali preesistenze in tale fattore". Mancano tuttavia indicazioni specifiche sia in merito ai lavori in progetto e alla loro estensione sia in riferimento al quadro vincolistico delle aree coinvolte né si fa alcun riferimento agli strumenti conoscitivi ritenuti utili ad una valutazione, ancorché preliminare, di tali interferenze.

Pertanto, ai fini di una efficace tutela del patrimonio archeologico, per quanto di competenza si comunica quanto segue.

AS 8



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

I territori coinvolti nel presente Piano Nazionale degli Aeroporti presentano, come il resto della regione, un elevato rischio archeologico intrinseco, derivante da una lunga e diversificata frequentazione antropica che ha determinato la formazione di un patrimonio archeologico rilevante e diffuso, pertinente ad un ampio excursus cronologico, dalla preistoria all'età moderna.

In particolare si segnala che l'aeroporto di Venezia è compreso nell'ampia zona di interesse archeologico ex art. 142, c. 1, lett. m) della laguna di Venezia, interessata da fenomeni insediativi che si sono sviluppati dalla preistoria all'Alto medioevo e dal passaggio della via Annia nel tratto che da Padova si dirigeva ad Altino (*Le zone archeologiche del Veneto*, 1987, pp. 81-82); esso inoltre confina a nord-est con l'importante sito archeologico di Altino, oggetto anch'esso di un vincolo ex art. 142 lett. m del D.Lgs. 42/2004 (*Le zone archeologiche del Veneto*, 1987, p. 97).

Per quanto sopra esposto si sottolinea l'impatto potenzialmente significativo che potranno avere sul patrimonio archeologico sepolto tutti quegli interventi che comportino intacco e movimentazione del suolo e del sottosuolo previsti tra le opere in programma nell'ambito del Piano.

Per comprenderne l'entità sarà utile delineare un quadro approfondito delle conoscenze archeologiche nei territori di riferimento, attraverso quegli strumenti bibliografici e di conoscenza che consentono di valutare la consistenza del patrimonio archeologico del Veneto:

- Le zone archeologiche del Veneto (1987), riporta i vincoli archeologici diretti (ex L. 1089/1939, ora D.Lgs. 42/2004, art. 10) e paesaggistici (ex L. 431/1985, ora art. 142 comma 1 lettera m) stesso decreto) esistenti fino all'anno della pubblicazione;
- La *Carta Archeologica del Veneto* (voll. I, II, III, IV, 1988-1994), strumento in quattro volumi che registra i rinvenimenti noti fino agli anni '90 del secolo scorso;
- le Riviste "*Quaderni di Archeologia del Veneto*", edita tra il 1985 e il 2012, e "*Notizie di Archeologia del Veneto*", edita dal 2013, in cui sono riportati gli aggiornamenti dei rinvenimenti più recenti;
- l'Archivio della Soprintendenza Archeologia del Veneto;
- le operazioni di pianificazione territoriale vigente ai diversi livelli, tra i quali la redazione in fieri del nuovo PPRÀ del Veneto (Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito), al quale questa Soprintendenza sta partecipando attivamente.

Ad essi si affiancano utili sistemi informativi nazionali gestiti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo quali:

- il Sistema Vincoli in Rete (VIR);
- il Sistema informativo della Carta del Rischio contenente tutti i decreti di vincolo su beni immobili emessi dal 1909 al 2003 (ex leges 364/1909, 1089/1939, 490/1999) presso l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro;
- il Sistema Informativo Beni Tutelati presso la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee;
- il Sistema Informativo SIGEC Web presso l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

Nel contempo si deve tuttavia considerare che tale patrimonio risulta ancora in larga parte sepolto e poco conosciuto.

Si rende, pertanto, indispensabile non solo evitare gli impatti negativi delle opere nel rispetto della situazione vincolistica vigente, ma anche valutare attentamente il quadro del rischio archeologico onde evitare per quanto possibile rinvenimenti inaspettati e interferenze in corso d'opera con contesti archeologici.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

A tal fine si ribadisce la necessità di attivare tutte le procedure di verifica preventiva dell'interesse **archeologico in sede di progetto preliminare in caso di LLPP**, secondo quanto previsto dagli artt. 95-96 del D.lgs. 163/2006, in applicazione del D.Lgs. 42/2004, art.28 comma 4, come del resto già effettuato dalla committenza SAVE nell'ambito dell'istruttoria relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale del nuovo Masterplan aeroportuale di Venezia "Marco Polo" (si specifica, in tal senso, che sono in corso tutte le attività di verifica archeologica richieste da questo Ufficio) e come già richiesto da questa Soprintendenza nell'ambito dell'istruttoria relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale del nuovo Masterplan aeroportuale di Verona.

Per quanto riguarda il quadro normativo, si richiama dunque a quanto previsto in materia di tutela del patrimonio archeologico sia dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) sia dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006, artt. 95-96, in applicazione del D.Lgs. 42/2004, art.28 comma 4). Si rammenta infine la Convenzione Europea de La Valletta per la protezione del patrimonio archeologico, ratificata con legge n. 57 del 29 aprile 2015, con particolare riferimento all'art. 5 che prevede una partecipazione attiva degli archeologi nei programmi di riassetto del territorio e l'impegno a porre in atto strategie equilibrate per la protezione, la conservazione e la valorizzazione dei siti che presentano un interesse archeologico e a far sì che gli studi relativi all'impatto sull'ambiente e le decisioni derivanti tengano pienamente conto dei siti archeologici e del loro contesto. >

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5540 del 29/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento rapporto preliminare ambientale redatto ai sensi dell'art. 13, c. 1 del d.lgs 152/06 e s.m.i, viste le competenze territoriali e la Circolare a. 612010 del Direttore Generale PBAAC, si evidenzia che l'aeroporto di Venezia "Marco Polo" -ad oggi il terzo in Italia in termini di volume di traffico passeggeri-risulta già oggetto di importanti interventi di riqualificazione e ammodernamento delle infrastrutture, come sintetizzato anche dalla tabella 5-6 di pagina 94 del citato rapporto preliminare.

Tali interventi sono stati oggetti di specifico masterplan e di VIA specifica, e hanno richiesto acquisizione di autorizzazione paesaggistica in quanto trattasi di aree ricadenti nel d.lgs 22 gennaio 2014, n. 42 (parte III). Circa il piano di cui all'oggetto, vista la tabella 5-42 di pag. 116 del rapporto ambientale, si ritiene che il "livello di portata delle informazioni" stimato nel caso specifico medio-alto dovrebbe invece essere elevato ad alto, in quanto, a parere della scrivente, occorrerebbe tenere in maggiore considerazione sia l'incidenza a livello paesaggistico della laguna di Venezia -prossima alle piste- e del conseguente sistema di valori paesaggistici, ben individuali dal provvedimento del 1 agosto 1985 (Ecosistema della Laguna di Venezia), sia il fatto che l'area aeroportuale risulta compresa nel Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", e quindi rientrante nelle previsioni del piano di gestione 2012-2018.>

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 7805 del 07/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale belle arti e paesaggio, Servizio III, n. DG/BAP/34.19.04/7784 del 21-03-2016, questa Soprintendenza, esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano;

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, per quanto è stato possibile accertare, stante le previsioni di tipo generale contenute nel Rapporto Ambientale, non ravvisa motivi

AB 8



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

per i quali propone, in questa fase, osservazioni in merito alle implicazioni che la definizione degli obiettivi potrà generare sui beni paesaggistici e culturali eventualmente coinvolti dal Piano Nazionale di cui trattasi e ricadenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza. >

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 8334 del 14/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota di codesta Direzione Generale n. 7784 del 21-03-2016, (qui pervenuta in data 24-01-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 6796 RE del 25-03-2016) con cui questo Ufficio veniva a conoscenza del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in oggetto, preso atto della documentazione tecnica reperibile presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (link: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1584/2615>), questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato IV del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni con riferimento ai contenuti e agli obiettivi del Piano come evidenziati dal Rapporto Preliminare.

A) **si ritiene non esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del Piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi** in quanto nel Rapporto Ambientale si fa riferimento alla valutazione della coerenza interna (tra gli obiettivi specifici del Piano e le azioni proposte per conseguirli) ed esterna (tra gli obiettivi generali del Piano e quelli del quadro programmatico di riferimento) senza indicare i criteri che hanno portato alla redazione delle matrici (tabelle di valutazione a pagg. 125-126) né alla individuazione del tipo di relazioni esistenti tra gli obiettivi del PNA e gli strumenti di pianificazione sovraordinata. Si rileva, inoltre, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, il mancato coordinamento del Piano in oggetto con l'attuale livello di pianificazione paesaggistica che interessa la Regione Veneto, ovvero con i contenuti del nuovo *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P T A C)* del Veneto - adottato con D.G.R. n. 372 in data 17.02.2009 (Ambiti di Paesaggio Atlante Ricognitivo);

B) **si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente** e sua evoluzione probabile senza e con l'attuazione del piano, perché dalla documentazione non è possibile valutare la reale portata degli interventi che si renderanno necessari al fine di attuarne gli obiettivi strategici, in particolare per quanto concerne il potenziamento dello scalo aeroportuale di Venezia. Manca, inoltre, la prefigurazione di diversi scenari che permettano di confrontare gli impatti paesaggistici e ambientali conseguenti alla totale o alla parziale attuazione del PNA, o a quella di scenari alternativi. Si sarebbe auspicata un'analisi di dettaglio che, pur nella generalità dei contenuti, tenesse in debito conto gli aspetti legati alla conservazione dei segni storici del paesaggio e alle inevitabili interferenze che l'attuazione degli obiettivi di piano potranno in essere. Anche per ciò che concerne l'aeroporto di Treviso risulta non esaustiva la previsione di approfondimento delle relazioni tra lo scenario futuro e gli elementi ambientali di particolare pregio, in particolare idraulico e paesaggistico, che insistono nell'area. Non è esaustiva, anche metodologicamente, la individuazione del processo di studio che dovrebbe portare ad acquisire i dati sensibili nella direzione della salvaguardia delle qualità insite nei luoghi.

AB



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22 - 00186 Roma

Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

C) **si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree** che potrebbero essere significativamente interessate dal piano, poiché l'analisi, pur nella necessaria e assoluta generalità dei dati dovuta all'estensione territoriale del PNA, che interessa l'intero territorio nazionale, non valuta la consistenza del patrimonio culturale - anche con dati necessariamente aggregati e tabellari che, in ogni caso, muovano nella direzione di censire le porzioni di territorio tutelato - ma, soprattutto, non considera le possibili interferenze, che potrebbero instaurarsi tra il patrimonio culturale e l'attuazione, anche parziale, degli obiettivi di piano. Si rileva, altresì, la carenza ricognitiva dei beni paesaggistici ritenuti pertinenti con le finalità del piano (sia delle aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge, a termini dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, che di quelle tutelate in base alla legge, a termini dell'art. 136 del citato Decreto), nonché dei siti UNESCO che, insieme alle aree SIC e ZPS (gli unici ad essere censiti nell'Appendice II del Rapporto Ambientale) costituiscono importanti componenti ambientali con cui le strategie di piano devono ineludibilmente confrontarsi e coordinarsi. Si ritiene, pertanto, necessario un'esauriente individuazione dei beni culturali e paesaggistici presenti e diffusi sul territorio, per una fascia significativamente ampia rispetto alle aree strettamente interessate, supportata da un'approfondita analisi delle relazioni paesaggistiche e culturali fra i beni tutelati e il contesto di riferimento, valutando le possibili conseguenze che l'attuazione del piano possa generare nel palinsesto attuale e le risposdenze con gli obiettivi di tutela paesaggistica. Si rammenta che una lettura scorretta o superficiale di tali sistemi di valori paesaggistici e territoriali rischia di obliterare brani significativi e sostanziali del paesaggio storico, sottraendo chiavi di lettura indispensabili alla comprensione del sistema paesaggistico e culturale, così come percepito dalla popolazione;

D) **si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale**, compresi quelli relativi all'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali e non, in ragione del fatto che non viene sufficientemente analizzato, valutato e descritto l'impatto che le realizzazioni, anche parziale, degli obiettivi strategici previsti, possa generare nel contesto paesaggistico di competenza di questa Soprintendenza. In particolare, destano preoccupazione le previsioni relative al potenziamento dell'aeroporto di Venezia, descritte sinteticamente nello schema 5-14 a pag. 99 del RA, Per lo scalo, considerato nel piano come strategico e appartenente al 'Core Network', sono previsti non meglio specificati interventi di 'realizzazione' che riguardano il sottosistema delle piste, il sottosistema di rullaggio, il *sottosistema delle attività di supporto*, il *sottosistema dei parcheggi*, la *mobilità interna su ferro* e la *mobilità interna su gomma*. A questo si aggiungono interventi di 'potenziamento' del sottosistema dei piazzali e del sottosistema del terminal passeggeri. Il rischio che le opere derivanti dall'attuazione degli obiettivi strategici di piano - di cui si ignora, allo stato attuale, consistenza e potenziale incidenza sul territorio - possano determinare impatti significativi sul contesto paesaggistico e ambientale, anche nell'area metropolitana di Venezia e nell'area suburbana di Treviso, impone di valutare ed analizzare in modo molto approfondito i caratteri e le peculiarità del territorio di riferimento, le valenze paesaggistiche, l'assetto e le vulnerabilità dell'insieme paesaggistico e delle sue singole componenti, al fine di ridurre al minimo le alterazioni percettive, anche su larga scala, che la realizzazione dei summenzionati interventi possa ingenerare sul paesaggio e sul patrimonio culturale oggetto di protezione e tutela.

E) **si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi** significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano, in quanto il mancato riferimento, nel Rapporto Preliminare Ambientale, agli interventi e alle strategie che verranno messe in atto, in previsione, impedisce di valutare la consistenza, l'efficacia e le caratteristiche generali di qualsiasi misura di compensazione c/o mitigazione, allo stato attuale dell'analisi non descritte



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

e non individuate; delle stesse non vengono adeguatamente indicate le strategie, le finalità e le modalità con le quali agiranno all'interno delle previsioni operative del PNA in questione indispensabili ai fini di un corretto rispetto dei sistemi ambientali e dei fattori/effetti ambientali;

F) **si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio** degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano proposto, non essendo individuati gli indicatori né il modo di definirli e essendo assente una previsione sia in termini di programma sia in termini di metodo che garantisca il controllo successivo degli effetti ambientali conseguenti l'attuazione del PNA. La individuazione dei parametri di monitoraggio sia in relazione agli aspetti culturali che più specificamente ambientali e paesaggistici permetterebbe di comprendere e indicare anche le linee prioritarie di attenzione che il PNA deve avere.

Il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha comunicato quanto segue (parere endoprocedimentale di competenza con nota prot. n. 18512 del 21/11/2016):

< Si fa seguito alla nota 7784 del 21.03.16, acquisita agli atti con prot. 3118 del 25.01.16, con la quale codesto Servizio ha richiesto l'invio delle osservazioni da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare ai Ministero dell'ambiente e della tutela del mare.

Questa Direzione Generale, escludendo le Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha raccolto le valutazioni delle seguenti Soprintendenze Archeologia competenti:

- nota prot. 5164 del 30.03.16, acquisita agli atti con prot. 3530 del 05.04.16, della Soprintendenza di Pompei;
- nota prot. 3.187 del 08.04.16, acquisita agli atti con prot. 3790 del 12.04.16, della Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia;
- nota prot. 6181 del 08.04.16, acquisita agli atti con prot. 3795 del 12.04.16, della Soprintendenza Archeologia della Campania;
- nota prot. 4668 del 12.04.16, acquisita agli atti con prot. 4232 del 22.04.16, della Soprintendenza Archeologia del Veneto;
- nota prot. 4036 del 13.04.16, acquisita agli atti con prot. 3933 del 14.04.16, della Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna;
- nota prot. n. 5821 del 15/04/2016 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino;
- nota prot. n. 8257 del 15/04/2016 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. 2109 del 18.04.16, acquisita agli atti con prot. 4272 del 26.04.16, della Soprintendenza Archeologia della Basilicata;
- nota prot. 7935 del 19.04.16, acquisita agli atti con prot. 4300 del 26.04.16, della Soprintendenza Archeologia della Sardegna;
- nota prot. 3248 del 20.04.16, acquisita agli atti con prot. 4240 del 22.04.16, della Soprintendenza Archeologia del Piemonte;
- nota prot. 3408 del 04.05.16, acquisita agli atti con prot. 4840 del 10.05.16, del Segretariato Regionale per la Lombardia;

e presa visione delle seguenti comunicazioni acquisite per le vie brevi:

- nota prot. n. 2226 del 15/04/2016 della Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo;
- nota prot. n. 1757 del 01/04/2016 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere;

AB



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

- nota prot. n. 4050 del 1510412016 dei Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna;
- nota prot. n. 2567 del 1210412016 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;
- nota prot. n. 12677 del 121051201 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
- nota prot. n. 8430 del 08/04/2016 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria;
- nota prot. n. 4565 del 18104/2016 della Soprintendenza Archeologia della Lombardia; - nota prot. n. 2631 del 12104/2016 della Soprintendenza Archeologia delle Marche;
- nota prot. n. 5184 del 0610412016 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- nota prot. n. 5596 del 1510412016 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia,
- nota prot. n. 7292 del 16/0512016 della Soprintendenza Archeologia della Toscana; - nota prot. n. 2540 del 1810412016 della Soprintendenza Archeologia dell'Umbria.

Nelle note sopra citate, se si escludono alcune Soprintendenze che hanno rilevato come il Piano non interessi i territori di competenza (Soprintendenza di Pompei, Soprintendenza Archeologia della Basilicata, Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e I Comuni del Cratere; a tale proposito si rileva quanto riportato nella nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, che attribuisce alla citata Soprintendenza dell'Aquila la 'competenza sull'area Interessate dall'aeroporto di L'Aquila-Preturo), è stato sottolineato come il parere sarà subordinato all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di archeologia preventiva.

Oltre infatti ad una serie di casi specifici (si segnalano in particolare quelli di Bologna, dove l'area interne ed attigua all'aeroporto, per il quale sono peraltro già state fornite le valutazioni nell'ambito del procedimento approvativo del Master Plan 2009-2023. è nota per la presenza di stratigrafie cronologicamente comprese tra Preistoria ed età romana; Trieste, il cui aeroporto sorge in un'area interessata da notevoli preesistenze archeologiche tra le quali si segnala una villa rustica romana solo in parte indagata e valorizzata. Milano, dove l'aeroporto della Malpensa insiste su un territorio a rischio archeologico particolarmente elevato con emergenze che coprono un ampio arco temporale a partire dall'epoca protogolasecchiana (XII-X secolo a.C.); Bergamo, il cui aeroporto di Orio al Serio si trova in una zona ad alto rischio archeologico in quanto le aree limitrofe sono interessate da vari ritrovamenti riconducibili ad una frequentazione romana; Torino, dove non si esclude la presenza di depositi archeologici sepolti visto che Caselle Torinese dà il proprio nome alla centuriazione della zona a nord di *Augusta Taurinorum*; Alghero, dove nelle immediate vicinanze dell'area aeroportuale sono noti diversi siti di interesse archeologico oltre al Nuraghe Bianco di Oes, che insiste proprio all'interno dell'aeroporto stesso; Olbia, per la quale si segnala un sito con blocchi da costruzione affioranti dal terreno e ceramiche di fase punica e romana repubblicana all'interno dell'aeroporto; Cagliari, dove nell'area immediatamente contigua a quella interessata dall'ampliamento dell'aeroporto sono presenti i siti Santa Caterina e Tanca 'e Linarbus che hanno restituito materiali archeologici databili dalla preistoria all'età medioevale. Venezia, il cui aeroporto oltre a confinare a nord-est con l'importante sito archeologico di Altino, è compreso in una zona interessata da frequentazioni e insediamenti che si sono sviluppati dalla preistoria all'Alto-medioevo e dal passaggio della via *Annia*), si sottolinea come la realizzazione di nuove opere potrà portare a scoperte archeologiche con le relative problematiche di tutela e conservazione, ed eventualmente di valorizzazione, al momento non valutabili.



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Da più parti è stata così sottolineata la necessità di prendere in considerazione tutti i dati reperibili tramite lo spoglio delle numerose banche-dati archeologiche disponibili, dal momento che, oltre a quelli già sottoposti a provvedimenti di dichiarazione dell'interesse culturale, esistono numerosi siti censiti dalle Soprintendenze territoriali, ovvero indicati all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica (PRG, PTPR, PTCP, PSC e RUE). L'ampiezza effettiva delle aree archeologiche, inoltre, è spesso superiore a quella perimetrata dagli stessi Siti UNESCO, per cui una corretta valutazione anche di tali aree non può prescindere dall'esame dei dati consultabili presso gli archivi delle Soprintendenze di settore.

Si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art 25, comma 1, del D Lgs 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico, ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D.Lgs. 50/2016.

Ricordando che la *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, all'art. 5 comma i lettere a) e b), comma ii lettera a) e comma iii disciplina il tema della politica del riassetto del territorio, che prevede la partecipazione attiva degli archeologi fin dalle fasi di programmazione del riassetto territoriale, si chiede poi che nei bandi per l'ammissibilità a finanziamento dei progetti, sia sempre previsto il parere di competenza delle Soprintendenze territoriali, che provvederanno ad attivare tutte le opportune forme di tutela archeologica preventiva.>.

Il Servizio V – Tutela del Paesaggio di questa Direzione Generale, valutato il Rapporto ambientale preliminare, osserva quanto segue:

preso atto di tutte le osservazioni sopracitate, che andranno anche esse recepite in sede di redazione del Rapporto Ambientale ai fini della consultazione pubblica di VAS, si formulano le seguenti ulteriori osservazioni e considerazioni:

- nell'elenco dei soggetti con competenze ambientali a cui andrà notificato l'avvio della consultazione pubblica in VAS del Piano Nazionale degli Aeroporti, oltre a questa Direzione Generale, andranno inseriti gli Uffici Territoriali del MIBACT, come segue:
 - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio V Tutela del Paesaggio
(mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)
 - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio II Scavi e Tutela del Patrimonio archeologico
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)
 - tutti i Segretariati Regionali MiBACT
 - tutte le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio
 - La Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma
 - La Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia

Gli indirizzi PEC sono reperibili sul sito istituzionale del MIBACT al seguente link:

<http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/La-struttura-organizzativa/index.html>



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

Servizio Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 – 00186 Roma
Tel. 06/58434554 – fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

- nell'elenco dei soggetti con competenze ambientali a cui andrà notificato l'avvio della consultazione pubblica in VAS del Piano Nazionale degli Aeroporti, andranno altresì considerate le omologhe strutture del Paesaggio e Beni culturali della Regione Siciliana, della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in quanto il MIBACT non dispone di proprie strutture periferiche su questi ambiti amministrativi a statuto speciale.
- Ai fini delle necessarie analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano e per la verifica delle eventuali interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal Piano, con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), si consiglia di avvalersi delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiBACT**:
 - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: www.pabaac.beniculturali.it (contatti e richieste agli indirizzi e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it; PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)
 - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it> (contatti e richieste all'indirizzo e-mail: is-cr.segreteria@beniculturali.it).
 - VINCOLI IN RETE - integrazione dei sistemi d'origine, con servizi di interoperabilità tra sistemi informativi dell'amministrazione MiBACT con funzionalità di ricerca dei beni culturali di tipo alfanumerico e cartografico (ISCR – <http://www.icr.beniculturali.it>)
<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login>
 - Ufficio MIBACT Patrimonio Mondiale UNESCO - <http://www.unesco.beniculturali.it>
 - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo (ICCD – <http://www.iccd.beniculturali.it>)
 - SITIA – Sistema Informativo Territoriale Integrato dell'Archeologia (Direzione Generale per le Antichità - <http://www.archeologia.beniculturali.it>)
 - BENI TUTELATI Verifica d'Interesse Beni Pubblici (DGPBAAC - <http://www.pabaac.beniculturali.it>)
 - CENTRI STORICI – Atlante Geografico (ICCD – <http://www.iccd.beniculturali.it>)
 - AEROFOTOTECA (ICCD - <http://www.iccd.beniculturali.it>)
- Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano e al RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.**:
 - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
 - art. 10 – Beni Culturali;
 - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
 - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
 - art. 134 – Beni Paesaggistici;
 - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
 - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
 - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22 - 00186 Roma
Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL / FAX**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

- art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

• Il **piano di monitoraggio** dovrà essere adeguatamente strutturato ed esplicitato nel rapporto ambientale e dovrà prevedere tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting degli esiti del monitoraggio stesso (si propone la periodicità annuale).

Andranno considerati anche specifici indicatori per il paesaggio e i beni culturali, secondo le tipologie dei vincoli sopra elencati..

• Per quanto attiene al rapporto del Piano con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene all'**analisi di coerenza interna ed esterna del Piano**, in relazione a se stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello, il Rapporto Ambientale dovrà contenere i dovuti approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del **piano paesaggistico regionale**, che, come da norma (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.), è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale. Andranno altresì considerati i **Piani di gestione dei siti UNESCO**.

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Amministrativo
Riccardo Brugnoli

Il Dirigente del Servizio V
Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Caterina Bon Valsassina

Collaborazione:
Dott. Geologo Roberto Chiochini



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V-Tutela del Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416
www.beap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it